

Contratto di sponsorizzazione tra

Explora S.c.p.A.

e

Progetto Giro d'Italia ed. 2018

INDICE

| | |
|--|----|
| ARTICOLO 1 - PREMESSE – DOCUMENTI CONTRATTUALI – DEFINIZIONI | 4 |
| ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO | 5 |
| ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR | 5 |
| ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELLO SPONSEE..... | 7 |
| ARTICOLO 5 – OBBLIGHI FISCALI | 7 |
| ARTICOLO 6 – DURATA | 7 |
| ARTICOLO 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO | 7 |
| ARTICOLO 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI | 8 |
| ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE..... | 9 |
| ARTICOLO 10 – RECESSO | 10 |
| ARTICOLO 11 – IMPOSTE E TASSE | 11 |
| ARTICOLO 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO | 11 |
| ARTICOLO 13 – CONTROVERSIE | 11 |
| ARTICOLO 14 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS. 231/2001 – CODICE ETICO – PATTO DI INTEGRITÀ | 11 |
| ARTICOLO 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 12 |
| ARTICOLO 16 – DIPOSIZIONI GENERALI | 13 |

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

Explora S.c.p.A., con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi n. 22, capitale sociale Euro 500.000,00 interamente versato, REA 2019417 (C.F./P.I. 08344310969), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, in persona del Direttore Generale, Ing. Giorgio Kindinis, per la carica domiciliato come sopra, che agisce in virtù dei poteri derivatigli dal Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2017

(di seguito, anche, “**Explora**” e/o “**Sponsee**”)

E

[•], con sede legale in [•], Via [•] n. [•], capitale sociale Euro [•], REA [•] (C.F./P.I. [•]), iscritta nel Registro delle Imprese di [•], nella persona di [•], per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di rappresentante legale della predetta Società

(di seguito, anche, “**Sponsor**”)

congiuntamente Sponsee e Sponsor, di seguito indicati anche congiuntamente “**Parti**” e disgiuntamente “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- A.** in data [•] Explora S.c.p.A. ha pubblicato sul proprio sito internet un avviso pubblico aperto finalizzato alla ricerca di Sponsors a sostegno delle attività di valorizzazione e promozione turistica di Explora S.c.p.a. durante la manifestazione Giro d'Italia ed. 2018 (di seguito, anche l'“**Avviso**”);
- B.** L'Avviso è, tra l'altro, finalizzato a individuare soggetti in grado di offrire una sponsorizzazione [•] (*specificare se si tratta di sponsorizzazione finanziaria, tecnica o mista*);

- C. in data [•] è pervenuta all'indirizzo/all'indirizzo PEC di Explora una manifestazione di interesse avente ad oggetto la sponsorizzazione [•] (*specificare se si tratta di sponsorizzazione finanziaria, tecnica o mista*) di [•] (la "**Proposta**");
- D. la Proposta riguarda [•] (*descrizione della proposta di sponsorizzazione*);
- E. Explora ha valutato la manifestazione come conveniente, ammissibile, coerente con l'Avviso e/o con i relativi allegati e con il regolamento interno;
- F. lo Sponsee ha completato con esito positivo la verifica dei requisiti soggettivi richiesti dall'Avviso;
- G. a seguito della determina n. [•], il Direttore Generale ha approvato la proposta di sponsorizzazione formulata dallo Sponsor;
- H. lo Sponsor accetta, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell'Avviso, nei relativi allegati e nel presente contratto (di seguito, anche, il "**Contratto**");
- I. Tutto quanto sopra premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 - PREMESSE – DOCUMENTI CONTRATTUALI – DEFINIZIONI

1.1 Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

1.2 Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione contrattuale i documenti contrattuali costituiti dall'Avviso e dai suoi allegati, dalla Proposta (sub Allegato 1) e dalla determina di approvazione della stessa di cui alla Premessa G, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare (di seguito, anche

“Documenti Contrattuali”).

1.3 In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute negli atti e documenti di cui all’art. 1.2, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della sponsorizzazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

1.4 L’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto è soggetta alla osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dalla documentazione di cui al precedente articolo 1.2 nonché di tutte le disposizioni normative vigenti *pro tempore*.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra lo Sponsee e lo Sponsor, a sostegno delle attività di valorizzazione e promozione turistica di Explora durante la manifestazione Giro d’Italia ed. 2018 ed in occasione di eventuali ulteriori eventi riconducibili, al pari della manifestazione sportiva “Giro d’Italia ed. 2018”, alla promozione del territorio lombardo.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR

3.1. Lo Sponsor si impegna ad eseguire a regola d’arte tutte le attività previste nell’Avviso e dai suoi allegati e nella Proposta sub allegato 1 al presente Contratto, quale corrispettivo per le prestazioni da effettuarsi da parte dello Sponsee, di cui all’articolo seguente. In particolare lo Sponsor si impegna a [•] (*descrizione della sponsorizzazione offerta*).

3.2 Lo Sponsor inoltre:

- a) (*in caso di sponsorizzazione finanziaria*) si impegna a corrispondere allo Sponsee, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., un contributo pari a Euro [•] come meglio specificato dal successivo articolo 5.1, con le seguenti scadenze:
- pari al 40% dell'importo offerto, alla data di sottoscrizione del presente Contratto;
 - pari al 40% dell'importo offerto entro il 30 aprile 2018;
 - pari al 20% dell'importo offerto a titolo di saldo, entro il [•];
- b) (*in caso di sponsorizzazione tecnica*) si impegna ad eseguire tutte le attività specificate nella Proposta di sponsorizzazione secondo le modalità meglio concordate con lo Sponsee, per un valore complessivo pari a quello indicato di cui al successivo articolo 5.1., quale corrispettivo per le prestazioni da effettuarsi da parte dello Sponsee di cui all'articolo seguente.
- c) (*in caso di sponsorizzazione mista*) si impegna, per la parte finanziaria, a corrispondere allo Sponsee un contributo pari a Euro [•], secondo le modalità di cui alla precedente lett. sub a), e per la parte tecnica, ad eseguire tutte le attività specificate nella Proposta di sponsorizzazione secondo le modalità meglio concordate con lo Sponsee. Il valore complessivo della sponsorizzazione mista è pari a quello indicato di cui al successivo articolo 5.1.

Lo Sponsee si riserva il diritto di verificare il perfetto stato dei beni e la corretta esecuzione dei servizi.

3.3 Lo Sponsor si impegna a utilizzare gli spazi messi a disposizione da parte dello Sponsee con la massima diligenza ed esclusivamente per gli usi convenuti e ai quali i beni

sono destinati.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELLO SPONSEE

4.1 Le Parti convengono che a fronte della sponsorizzazione, nessun corrispettivo monetario sarà dovuto allo Sponsor dallo Sponsee.

4.2 Lo Sponsee si obbliga a garantire allo Sponsor: [•] (*descrizione dell'attività dello Sponsee pattuita tenendo conto dell'entità della sponsorizzazione*).

4.3 Lo Sponsee si riserva in ogni caso la facoltà di apportare variazioni alle obbligazioni di cui al comma che precede, sia per esigenze proprie che per eventuali circostanze sopravvenute non dipendenti dalla propria volontà, senza che lo Sponsor possa avanzare nei confronti dello Sponsee alcuna pretesa risarcitoria e/o indennitaria.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI FISCALI

5.1 Le parti convengono di comune accordo nel quantificare complessivamente in Euro [•] (IVA esclusa) il controvalore monetario della sponsorizzazione, ossia delle rispettive obbligazioni assunte in forza del presente accordo.

ARTICOLO 6 – DURATA

6.1 Il presente accordo avrà efficacia dal momento della sua sottoscrizione fino al 30 giugno 2018. Il termine ultimo potrà essere prolungato dallo Sponsee, previa comunicazione allo Sponsor, nel caso dovessero intervenire eventuali ulteriori eventi riconducibili, al pari della manifestazione sportiva "*Giro d'Italia ed. 2018*", alla promozione del territorio lombardo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 A) *In caso di sponsorizzazione tecnica e di sponsorizzazione mista*

Relativamente alla sola componente tecnica, il pagamento di quanto convenuto a titolo

di sponsorizzazione sarà effettuato, previa emissione da parte dello Sponsor di regolare fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio al quale indirizzare le fatture elettroniche: UF3VTL, Descrizione dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA), mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: IBAN [•] (Banca [•]). A sua volta lo Sponsee provvederà ad emettere fattura per pari importo a titolo di sponsorizzazione nei confronti dello Sponsor.

B) In caso di sponsorizzazione finanziaria e di sponsorizzazione mista:

Relativamente alla sola componente finanziaria, il pagamento di quanto convenuto a titolo di sponsorizzazione sarà effettuato, previa emissione da parte dello Sponsee di regolare fattura nei confronti dello Sponsor entro i termini stabiliti all'art. 3.2, mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: IBAN IT23M0569601600000019206X33 (Banca Popolare di Sondrio).

7.2 La fattura elettronica di cui all'art. 7.1. lett. A) emessa dallo Sponsor dovrà avere i seguenti requisiti: (i) riportare la dicitura *“Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, dpr 633/72”*; (ii) indicare sia la base imponibile che l'ammontare dell'IVA la quale verrà liquidata direttamente all'Erario da parte dello Sponsee.

ARTICOLO 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

8.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il codice C.I.G. 74034808F6.

8.2 Lo Sponsor dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, utilizzato per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente

Contratto, con le sole eccezioni previste dalla stessa Legge n. 136/2010, è il seguente [•]
e che su di esso possono operare i seguenti soggetti [•].

8.3. Il mancato utilizzo dello strumento del bonifico bancario e/o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 136/2010, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010, causa di risoluzione del presente contratto.

8.4 Lo Sponsor è altresì obbligato all'integrale rispetto di tutti gli ulteriori obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge 136/2010, anche se non richiamati nel presente Contratto.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE

9.1 Explora avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) qualora lo Sponsor diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale che impedisca lo svolgimento delle Attività;
- b) qualora lo Sponsor fornisca beni o svolga prestazioni in modo non conforme rispetto a quanto previsto dal presente Contratto;
- c) in caso di violazione dell'art. 14.3 del presente Contratto;
- d) qualora lo Sponsor perda i requisiti prescritti dall'Avviso;
- e) in caso di sopravvenuta insussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016;
- f) *(in caso di sponsorizzazione finanziaria o mista)* in caso di mancato pagamento allo Sponsee dell'importo di cui al precedente art. 3.2 nelle modalità concordate;
- g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;

h) nel caso in cui lo Sponsor rechi danno all'immagine dello Sponsee, fermo restando il diritto al risarcimento del danno arrecato.

9.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto non appena lo Sponsee avrà dichiarato, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante invio di PEC all'indirizzo fornito dallo Sponsor [•], l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio dello Sponsee.

9.3 Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, qualora lo Sponsor non adempia alle obbligazioni previste a suo carico dal presente Contratto, lo Sponsee, ai sensi dell'art. 1454 del c.c., potrà diffidarlo ad adempiere, assegnandogli, a tal fine, un termine minimo di 15 (quindici) giorni o altro termine ritenuto idoneo, dando espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il Contratto s'intenderà risolto.

9.4 Rimane comunque salva la facoltà dello Sponsee di chiedere la risoluzione giudiziale del Contratto per qualsiasi grave inadempimento o non corretto adempimento da parte dello Sponsor.

ARTICOLO 10 – RECESSO

10.1 Lo Sponsee si riserva la facoltà di recedere in qualunque tempo e a suo insindacabile giudizio dal presente Contratto, anche prima del termine di cui all'art. 6.1, ovvero prima dell'inizio della manifestazione sportiva fissato per il [•].

10.2 Lo Sponsee si riserva altresì la facoltà di recedere dal presente Contratto anche per eventuali circostanze sopravvenute alla stipula del predetto Contratto che non dipendano dallo Sponsee e che non consentano la prosecuzione del rapporto

contrattuale instauratosi.

10.3 Il recesso dovrà essere comunicato nelle modalità di cui al precedente art. 9.2 del presente Contratto.

10.4 In caso di recesso, lo Sponsor avrà diritto ad ottenere il pagamento delle sole attività realizzate e sempre che le medesime spettanze non risultino comunque già remunerate dalle attività poste in essere dallo Sponsee, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 4.2.

ARTICOLO 11 – IMPOSTE E TASSE

11.1 Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor.

11.2 Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

ARTICOLO 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

12.1 E' vietata la cessione anche parziale del Contratto.

12.2 E' equiparata alla cessione di contratto ogni trasformazione della natura giuridica dello Sponsor in seguito alla quale questi venga a perdere o modificare sostanzialmente la propria natura giuridica.

ARTICOLO 13 – CONTROVERSIE

13.1 Eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, saranno definite in via amichevole. In caso contrario, il Foro competente è quello di Milano.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX

D.LGS. 231/2001 – CODICE ETICO – PATTO DI INTEGRITÀ

14.1 Explora, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 in materia di

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ("**Modello Organizzativo**"), nonché un proprio Codice Etico.

14.2 Lo Sponsor, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Patto di integrità adottato dalla Società e pubblicato sul suo sito web www.explora.in-lombardia.it nella sezione "*Società Trasparente*"/*Disposizioni generali/Atti Generali*", e di prestare le attività oggetto del presente contratto nel rispetto dei principi e delle disposizioni in esso contenuti.

14.3 La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico adottato dalla Società, ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Explora di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

15.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del Contratto, saranno trattati da Explora in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del presente Contratto.

15.2 La dott.ssa Viviana De Fato, in qualità di responsabile del procedimento, è designata altresì, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, responsabile del trattamento dei dati personali, che potranno essere raccolti dallo stesso per l'espletamento delle attività e trattati

esclusivamente per le finalità connesse alle predette attività.

15.3 Le Parti, inoltre, sin da ora si impegnano a modificare e/o integrare la presente clausola e/o a dare esecuzione agli ulteriori adempimenti che dovessero rendersi necessari od altrimenti utili per conformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 16 – DIPOSIZIONI GENERALI

16.1 Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Allegati:

1. Proposta di Sponsorizzazione;
2. Marchio/Logo/Ragione Sociale [•].

Il presente atto consta di n. [•] ([•]) facciate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, [•] 2018

EXPLORA S.C.P.A.

Il Dir. Giorgio Kindinis

Lo Sponsor

[•]

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, lo Sponsor dichiara di approvare espressamente e specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13.

Lo Sponsor
